

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2021

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOVA, GRASSI BERTAZZI, URSO, BOTTARI, LAFORGIA,
TAMBRONI, SGARLATA, VALIANTE, VECCHIARELLI, de
STASIO, AMADEO, ALESSI, DEL DUCA**

Presentata il 14 novembre 1969

Integrazione e modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 303, riguardante la sistemazione di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La seguente proposta di legge ha una duplice finalità: da una parte intende dare un'adeguata e stabile sistemazione alla categoria degli insegnanti di materie sacrificate per effetto dell'applicazione della legge 3 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della nuova scuola media; dall'altra intende dotare gli uffici dell'amministrazione scolastica di personale che, almeno in parte sopperisca alle gravi esigenze della crescente espansione scolastica.

Tali finalità verrebbero conseguite senza aggravio finanziario, dal momento che il predetto personale viene già retribuito.

Si tratterebbe solo di rendere meno precaria la condizione dei duemila (circa) lavo-

ratori interessati, i quali, fra l'altro, si sono ormai inseriti, con dignità e prestigio, nella amministrazione.

Per i suddetti si chiede una modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 303, tendente ad ottenere un diritto di opzione che consenta l'inserimento nel ruolo delle segreterie delle scuole medie o l'assegnazione nei posti resisi vacanti, dopo l'esodo degli insegnanti elementari, negli uffici periferici della pubblica istruzione in qualità di impiegati permanentemente fuori ruolo conservando in quest'ultimo caso lo stato giuridico ed economico previsto dalla carriera di concetto del personale non insegnante.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Per la definitiva sistemazione il personale proveniente dalle soppresse scuole di avviamento professionale e comunque utilizzato in atto presso scuole, istituti od uffici scolastici, viene immesso in ruolo transitorio ad esaurimento e stabilizzato, a sua domanda, nel posto occupato al 30 settembre 1969 con decorrenza dal 1° ottobre 1969, con inquadramento corrispondente al titolo di studio posseduto.

Ogni disposizione contrastante con la presente è abrogata.